DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 18 aprile 1983

che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1983)

(83/226/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Dal 1° aprile al 31 dicembre 1983 le importazioni di taluni prodotti originari di Iugoslavia elencati nell'articolo 3 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, dall'altro (1), sono sottoposte a dei massimali annui e a sorveglianza comunitaria. Per l'anno 1983 questi massimali sono da applicare «pro rata temporis».

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali sono riportati nell'allegato della presente decisione.

2. Le imputazioni sui massimali vengono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (2).

Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ripristinata la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4.

3. Non appena vengono raggiunti i massimali, a livello comunitario, gli Stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare, a richiesta di uno di essi o della Commissione e per l'insieme della Comunità la ricossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi.

In questo caso la Grecia ripristina la riscossione dei dazi doganali che essa applica nei confronti dei paesi terzi alla data considerata.

Nel quadro delle disposizioni che precedono, la Commissione coordina le procedure di ripristino dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi, in particolare comunicando la data comune per l'insieme della Comunità, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Questa comunicazione forma oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1983, le importazioni dei prodotti di cui all'allegato, originari della Iugoslavia, per i quali l'importo del massimale non è specificato, sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente. A questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 menzionato nell'articolo 1, paragrafo 2.

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 113.
(2) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

A richiesta della Commissione, essi comunicano gli estratti delle importazioni ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservata la presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1983.

Il Presidente

I. KIECHLE

ALLEGATO

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale (tonnellate)
1	2	3	4	5
CECA 1	27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	27.01-tutti i numeri	—
CECA 2	27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	27.02-tutti i numeri	—
CECA 3	27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba, agglomerati o non; carbone di storta:		—
		A. Coke e semi-coke di carbon fossile:		
		II. altri	27.04-19	
		B. Coke e semi-coke di lignite	27.04-30	
CECA 4	73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse:		14 983
		A. Ghisa specolare (spiegel)	73.01-10	
		B. Ghise ematiti	73.01-21, 23, 25, 27	
		C. Ghise fosforose	73.01-31, 35	
		D. Ghise non nominate:		
		II. altre	73.01-49	
CECA 5	73.02	Ferro-leghe:		
		A. Ferro-manganese:		
		I. contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato)	73.02-01, 09	—
CECA 6	73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	73.03-tutti i numeri	—
CECA 7	73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):		
		B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna)	73.05-20	—
CECA 8	73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	73.06-tutti i numeri	—
CECA 9	73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):		—
		A. Blumi e billette:		
		I. laminati	73.07-12	
		B. Bramme e bidoni:		
		I. laminati	73.07-21, 24	
CECA 10	73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	73.08-tutti i numeri	21 751
CECA 11	73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	73.09-tutti i numeri	—
CECA 12	73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:		
		A. semplicemente laminate o estruse	73.10-11, 13, 16, 18	

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale (tonnellate)
1	2	3	4	5
CECA 12 *(segue)*	73.10 *(segue)*	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):		14 332
		I. semplicemente placcate:		
		a) laminate o estruse a caldo	73.-10-42	
CECA 13	73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:		2 046
		A. Profilati:		
		I. semplicemente laminati o estrusi a caldo	73.11-11, 12, 14, 16, 19	
		IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
		a) semplicemente placcati:		
		1. laminati o estrusi a caldo	73.11-41	
		B. Palancole	73.11-50	
CECA 14	73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:		4 228
		A. semplicemente laminati a caldo	73.12-11, 19	
		B. semplicemente laminati a freddo:		
		I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	73.12-21	
		C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
		III. stagnati:		
		a) latta	73.12-51	
		V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):		
		a) semplicemente placcati:		
		1. laminati a caldo	73.12-71	
CECA 15	73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminato a caldo o a freddo:		26 214
		A. Lamiere dette «magnetiche»	73.13-11, 16	
		B. altre lamiere:		
		I. semplecimente laminate a caldo	73.13-17, 19, 21, 23, 26, 32, 34, 36	
		II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
		b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm	73.13-43, 45	
		c) di 1 mm o meno	73.13-47, 49	
		III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	73.13-50	
		IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		
		b) stagnate	73.13-64, 65	
		c) zincate o piombate	73.13-67, 68, 72, 74	
		d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	73.13-76, 78, 79, 82, 84, 86, 87, 88, 89	
		V. altrimenti foggiate o lavorate:		
		a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:		
		2. altre	73.13-92	

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale (tonnellate)
1	2	3	4	5
CECA 16	73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:		
		A. Acciai fini al carbonio:		
		I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:		
		b) altri	73.61-20, 50	
		III. Sbozzi in rotoli per lamiere	73.62-10	
		IV. Larghi piatti	73.62-30	
		V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
		b) semplicemente laminati o estrusi a caldo	73.63-21, 29	
		d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
		1. semplicemente placcati:		
		aa) laminati o estrusi a caldo	73.63-72	
		VI. Nastri:		
		a) semplicemente laminati a caldo	73.64-20	
		c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
		1. semplicemente placcati:		
		aa) laminati a caldo	73.64-72	
		VII. Lamiere:		
		a) semplicemente laminate a caldo	73.65-21, 23, 25	
		b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
		2. inferiore a 3 mm	73.65-55	
		c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	73.65-70	
		d) altrimenti foggiate o lavorate:		
		1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	73.65-81	
		B. Acciai legati:		14 280
		I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:		
		b) altri:		
		1. Lingotti:		
		bb) altri	73.71-23, 24, 29	
		2. Blumi, billette, bramme, bidoni	73.71-53, 54, 55, 56, 59	
		III. Sbozzi in rotoli per lamiere	73.72-11, 13, 19	
		IV. Larghi piatti	73.72-33, 39	
		V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
		b) semplicemente laminati o estrusi a caldo	73.73-23, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 39	
		d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
		1. semplicemente placcati:		
		aa) laminati o estrusi a caldo	73.73-72	

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale (tonnellate)
1	2	3	4	5
CECA 16 *(segue)*	73.15 *(segue)*	B. VI. Nastri:		
		a) semplicemente laminati a caldo	73.74-21, 23, 29	
		c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
		1. semplicemente placcati:		
		aa) laminati a caldo	73.74-72	
		VII. Lamiere:		
		a) Lamiere dette «magnetiche»	73.75-11, 19	
		b) altre lamiere:		
		1. semplicemente laminate a caldo	73.75-23, 24, 29, 33, 34, 39, 43, 44, 49	
		2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
		bb) inferiore a 3 mm	73.75-63, 64, 69	
		3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	73.75-73, 79	
		4. altrimenti foggiate o lavorate:		
		aa) semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	73.75-83, 84, 89	
CECA 17	73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:		—
		A. Rotaie:		
		II. altre	73.16-14, 16, 17	
		B. Controrotaie	73.16-20	
		C. Traverse	73.16-40	
		D. Stecche e piastre d'appoggio:		
		I. laminate	73.16-51	